

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento: il fideiussore può essere considerato “consumatore”

di **Massimo Conigliaro**

Il **Tribunale di Padova** apre al **fideiussore-consumatore**. Si tratta di un arresto importante (**sentenza 27 giugno 2018**) reso nell'ambito di un **giudizio civile**, che può essere utilmente applicato anche in tema di **sovraindebitamento**.

Nel caso di specie, un istituto di credito ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del **debitore principale** e dei **garanti**.

Nel costituirsi in giudizio la parte opponente ha eccepito l'**incompetenza territoriale** del tribunale per avere residenza in territorio ricadente sotto la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo, invocando l'applicazione del **foro del consumatore** in forza del principio di diritto espresso dalla **Corte di Giustizia Europea** con le **decisioni nn. 74 e 534 del 2015**; la **giurisprudenza comunitaria** infatti ha riconosciuto la prevalenza del **foro del consumatore** anche per il caso in cui soggetti **privi di collegamento patrimoniale con la società** abbiano rilasciato una **garanzia** per la medesima.

La banca, parte opposta, nel costituirsi in giudizio ha valorizzato il principio di diritto espresso dalla **Corte di Cassazione** ([Ordinanza n. 24846 del 05.12.2016](#)) secondo cui, in presenza di un **contratto autonomo di garanzia**, è all'**obbligazione garantita** che deve riferirsi il requisito soggettivo della **qualità di consumatore** ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di **tutela del consumatore** anche in punto di competenza, in quanto, pure in tale evenienza, come nel contratto di fideiussione, l'obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita.

Il **Tribunale di Padova**, nello stralciare le posizioni dei garanti al fine di definire un giudizio autonomo, ha dato loro ragione.

È stato preliminarmente osservato che anche sotto il profilo della **gerarchia delle fonti** e di supremazia del diritto comunitario rispetto a quello nazionale, i principi affermati, già nel 2015, dalla **Corte di Giustizia Europea** appaiono travolgere anche il **dictum** espresso dalla **giurisprudenza di legittimità** ([Cassazione, Ordinanza n. 24846/2016](#)) poiché appare inidonea una sentenza del giudice del singolo stato membro a superare un principio di portata generale affermato dalla Corte di Giustizia che, pur in un sistema di **civil law**, qual è quello interno e comunitario, vede attribuire alle decisioni della Corte di Giustizia una forza cogente più simile a quanto accade nei sistemi a **common law**.

Il caso all'esame della **Corte di Giustizia** nella **causa 534/2015** è stato infatti risolto confermando l'orientamento espresso nell'ordinanza della **Corte di Giustizia** del **19 novembre 2015**, la quale si è pronunciata anch'essa sul tema dell'applicabilità alla **fideiussione** delle leggi sulle **clausole abusive** nei **contratti con i consumatori**.

La Corte ha chiarito come sia del tutto irrilevante l'oggetto del contratto ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al **garante-fideiussore**, **negando** che la nozione di **"consumatore"** o di **"professionista"** potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di **accessorietà con il contratto "garantito"**.

Tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla **Direttiva UE 93/2013**, ossia che il consumatore si trova in una **situazione di inferiorità** rispetto al **professionista** per quanto riguarda sia il **potere** nelle trattative sia il livello di **informazione**.

Tale situazione di inferiorità può ben rintracciarsi anche nell'ipotesi di un **contratto di garanzia**, stipulato tra una banca ed alcuni garanti-persone fisiche. Ciò che rileva è l'accertamento, nel merito, della **qualità** in cui i **fideiussori** hanno agito stipulando la **garanzia personale**.

In altri termini, la **Corte di Giustizia europea** ha precisato che la nozione di consumatore, ai sensi dell'**articolo 2, lett. b), Direttiva UE 93/2013**, ha un **carattere oggettivo**.

Essa va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il **rapporto contrattuale** in esame rientri nell'ambito di **attività estranee alla professione**.

Nel costituirsi in giudizio la banca non ha dedotto o dimostrato che le due garanti avessero un **interesse economico** specifico al rilascio della **fideiussione** omettendo di contestare la circostanza, evidenziata dalle attrici, di non essere **mai state socie della società** per cui avevano prestato la **garanzia**, evidentemente, solo in forza di un **rapporto parentale o affettivo** con i **soci** della stessa.

In ogni caso, la banca **non ha fornito** una **prova** di quale fosse il **collegamento** che potesse ritenere superata la natura di **consumatore** delle due garanti così che si è ritenuto necessario dare atto che le stesse risiedono in un comune (Masi) che, pur essendo nella provincia amministrativa di Padova, rientra nel territorio di competenza del **Tribunale di Rovigo**.

Alla luce di ciò è stata affermata la **competenza territoriale** del **Tribunale di Rovigo** quale **foro del consumatore** ed il **decreto ingiuntivo è stato revocato**.

Questo importante principio comunitario, ribadito a chiare lettere dal **Tribunale di Padova**, può riverberare effetti importanti in tema di **sovraindebitamento**.

Ad oggi, dopo il ben noto arresto della [Cassazione, sentenza n. 1869/2016](#), i giudici di merito si sono pronunciati in modo **non sempre univoco**.

Alcuni Tribunali hanno **negato la possibilità di accedere al piano del consumatore** a soggetti che hanno **prestato fideiussione in favore di imprenditori**, facendo prevalere la **natura del soggetto garantito** piuttosto che quella di consumatore di colui che ha sottoscritto il contratto di fideiussione.

In altri casi i giudici hanno posto delle condizioni, facendo **rientrare** nel novero dei consumatori i debitori che avevano **garantito obbligazioni di imprenditori a condizione che** la prestazione di tale **fideiussione** non fosse caratterizzata da **indici di futuro insuccesso** così certi da escludere il presupposto della **meritevolezza** richiesto per l'accesso del garante alla procedura di composizione della crisi (**Tribunale di Rovigo, decreto 13 dicembre 2016**); ovvero nel caso in cui la crisi da sovraindebitamento era stata originata dalla scelta di prestare fideiussione ad un mutuo contratto dal coniuge per **importi sproporzionati alle proprie sostanze** (**Tribunale di Torre Annunziata, decreto del 12.12.2016**).

Di converso, c'è chi ha ritenuto che l'accumulo da parte del sovraindebitato di debiti volti a ripianare **l'attività imprenditoriale del coniuge** non vale a configurare in capo a questi la qualifica di imprenditore non essendovi riflessi diretti su un'attività imprenditoriale propria, per cui il **sovraindebitato è consumatore** ai sensi dell'[articolo 6 L. 3/2012](#) (**Tribunale di Reggio Emilia, decreto 19 novembre 2016**).

Adesso il **Tribunale di Padova** offre un altro elemento convergente verso la qualità di **consumatore** in capo al **garante**; circostanza che apre le agevolazioni della **L. 3/2012** in tema di **sovraindebitamento** ad una ulteriore (ampia) platea di **debitori**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione
**CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO:
ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)